

« sebbene le anzidette norme abbiano trasferito alla Regione Sardegna ampi poteri in materia di parchi e di riserve naturali », esse « non possono essere considerate preclusive del potere statale di individuare aree che rivestano un'importanza naturalistica di rilievo nazionale o internazionale », tenuto conto che il potere dello Stato « di individuare le aree da destinare a parchi o a riserve naturali e di adottare le conseguenti misure di salvaguardia » rientra nella « più vasta potestà statale », nella quale si esprime, a giudizio della Corte, « la complessa valutazione... dell'interesse nazionale (o soprannazionale) che giustifica la destinazione di una certa area a un regime speciale, diretto alla tutela di beni naturalistici di notevole importanza per l'intera collettività nazionale o internazionale » (§ 2.1).

Tuttavia, allorché lo Stato agisce « per l'attuazione di un interesse nazionale o di un obbligo internazionale », ad avviso della Corte, « la sussistenza dell'uno o dell'altro non può essere semplicemente affermata o desunta genericamente » bensì « dev'esser comprovata da rigorosi procedimenti ermeneutici e da seri argomenti giustificativi, sottoponibili, in sede di sindacato di legittimità costituzionale, a uno scrutinio particolarmente severo » trattandosi di limiti alla competenza regionale nelle materie trasferite « la cui natura e la cui consistenza sono tali da comportare una eccezionale alterazione della ripartizione dei poteri stabilita con norme di rango costituzionale » (§ 2.1).

Passando poi ad esaminare gli atti di diritto internazionale e comunitari richiamati nel caso di specie, la Corte ha rilevato che nessuno di essi « è tale da giustificare il potere statale di individuazione dell'area naturalistica... come necessario mezzo di adempimento di un obbligo internazionale o di un vincolo comunitario ». Non può esserlo infatti, ha spiegato la Corte, la Convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (resa esecutiva con l. 5 agosto 1981 n. 503), la quale « rinvia alla ripartizione delle attribuzioni prevista dalle norme interne di livello costituzionale, salva, in caso di... ineficacia delle Regioni, la sostituzione dello Stato ». Né la Direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 2 aprile 1979 n. 79/409 concernente la conservazione degli uccelli selvatici può essere considerata, ad avviso della Corte, « la base di un vincolo soprannazionale » in quanto anch'essa « nelle materie riservate alle regioni e, tanto più, in una assegnata alla competenza esclusiva, comporta il riconoscimento alle stesse della relativa competenza di attuazione » salvo « in caso di persistenza di inattività delle Regioni medesime » non riscontrabile nel caso di specie (§ 2.2).

La Corte quindi, avendo peraltro constatato che il potere esercitato dal Ministro dell'ambiente attraverso il decreto impugnato era « privo di una base legislativa », ha concluso che non spettasse allo Stato il potere di individuazione della zona di importanza naturalistica di Monte Arcosu come esercitato con il decreto del Ministro dell'ambiente provvedendo ad annullare il suddetto decreto (§ 3).

*L. Esce Pedroni - Arcadi in Fozza STAMP. D'Accia (non scelerati)*  
 160. Sentenza della Corte costituzionale italiana del 6 dicembre 2004 n. 379 nel caso  
*Alvaro (50)*  
 Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Emilia-Romagna.

Con ricorso del 15 ottobre 2004 il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato diverse disposizioni di una delibera statutaria della Regione Emilia-Romagna, approvata in prima deliberazione il 1° luglio 2004 e in seconda deliberazione il 14 settembre 2004, per violazione dell'art. 117 Cost., oltre che di numerose altre norme

costituzionali. In particolare, l'art. 117, 2° comma, lett. a), Cost., risultava violato dall'art. 13, 1° comma, lett. a), della delibera statutaria, secondo la quale la Regione, nell'ambito delle materie di propria competenza, provvede direttamente all'esecuzione degli accordi internazionali « stipulati » dallo Stato nel « rispetto delle norme di procedura previste dalla legge » in quanto esso, per l'esercizio di tale facoltà, non poneva la condizione che gli accordi fossero stati previamente ratificati e fossero entrati internazionalmente in vigore; del resto, anche l'art. 117, 5° comma, Cost. risultava violato in quanto la previsione che la Regione dovesse uniformarsi alle « norme di procedura previste dalla legge » era generica mentre avrebbe dovuto precisare che questa legge fosse statale <sup>52</sup>.

Con riguardo alla censura di incostituzionalità relativa all'art. 13, 1° comma, lett. a), della delibera regionale impugnata, nella sua sentenza 6 dicembre 2004 n. 379 la Corte costituzionale ha affermato che tale disposizione « pur molto sintetica, appare agevolmente interpretabile in modo conforme al sistema costituzionale ». Infatti, « Il riferimento all'attuazione degli accordi internazionali "stipulati" dallo Stato e non anche "ratificati" non potrebbe certo legittimare un'esecuzione da parte regionale prima della ratifica che fosse necessaria ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, anche perché in tal caso l'accordo internazionale è certamente privo di efficacia per l'ordinamento italiano ». D'altra parte, ha continuato la Corte, « una formula come quella utilizzata appunto nell'art. 13, comma 1, lettera a), della delibera statutaria può riferirsi anche all'attuazione di accordi internazionali stipulati in forma semplificata e che intervengono in materia regionale, restando ovviamente fermi i poteri statali di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione ». Al contempo, « l'affermato "rispetto delle norme di procedura previste dalla legge", non può che essere interpretato, sia in base al tenore letterale, sia in base ad una lettura conforme al dettato costituzionale, che come riferito alle "norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato" di cui all'art. 117, quinto comma, della Costituzione; e ciò prima ancora della considerazione delle argomentazioni formali portate dalla difesa regionale, secondo la quale la menzione di una legge nel testo statutario impugnato si riferirebbe alla legge dello Stato » (§ 3). Sul punto la Corte ha quindi dichiarato la questione di legittimità costituzionale non fondata.

<sup>52</sup> In G.C. 2004, pp. 4161-4184.